DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979

per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Francia in conformità delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE, nonché in conformità dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/703/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), in particolare l'articolo 13,

considerando che il governo francese ha comunicato le seguenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative :

a) a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE :

1. in data 23 novembre 1977 :

— circolare del 6 ottobre 1977 relativa ad aiuti per gli edifici destinati all'allevamento di bovini, ovini e caprini,

— circolare del 6 ottobre 1977, relativa ad aiuti per gli edifici destinati all'allevamento suino,

— circolare del 6 ottobre 1977 concernente l'ammodernamento delle aziende agricole ;

2. in data 4 dicembre 1978 :

— decreto n. 78-1032 del 23 ottobre 1978 che modifica il decreto n. 74-129 del 20 febbraio 1974 sull'ammodernamento,

— disposizioni di applicazione del 23 ottobre 1978 concernenti la contabilità,

— disposizioni di applicazione del 23 ottobre 1978 concernenti gli aiuti di avviamento per talune forme di associazione nell'agricoltura ;

3. in data 23 agosto 1978, 23 marzo 1979 e maggio 1979 :

— circolare n. 5072 del 28 luglio 1978 che fissa l'entità degli aiuti per gli edifici destinati all'allevamento,

— decreto del 18 febbraio 1979 concernente gli interessi dei mutui speciali nel settore dell'allevamento del bestiame,

— circolare concernente l'ammodernamento delle aziende agricole ;

b) a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE :

1. in data 23 novembre 1977 :

— decreto n. 77-1125 del 5 ottobre 1977 che modifica il decreto n. 74-131 del 20 febbraio 1974 relativo alla concessione di una indennità vitalizia per la cessazione dell'attività ai capi di aziende agricole anziani,

— decreto n. 77-1126 del 5 ottobre 1977 che modifica gli articoli 4 e 5 del decreto n. 74-132 del 20 febbraio 1974 relativo alla concessione di un premio di apporto strutturale ai capi di aziende agricole che cessano la loro attività ;

2. in data 22 gennaio 1979 :

— decreto n. 78-1062 del 2 novembre 1978 relativo alla concessione di una indennità per la cessazione dell'attività ai proprietari di aziende agricole anziani nei dipartimenti della Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione ;

considerando che il governo francese ha inoltre presentato una relazione sul finanziamento degli edifici per l'allevamento contenente i dati del 1978 in confronto ai dati del 1977 ;

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione deve decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle predette disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le direttive sopra citate e con i titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE e tenuto conto degli obiettivi delle direttive medesime nonché della coerenza necessaria tra le varie misure, le disposizioni vigenti in Francia, oggetto della decisione della Commissione del 2 marzo 1977 (1), soddisfano tuttora, tenuto conto delle predette disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le disposizioni citate al punto a) 1 hanno previsto aiuti e condizioni per la concessione di determinate sovvenzioni che sostanzialmente non sono conformi alle condizioni delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE ;

considerando che le disposizioni di cui al punto a) 3, che abrogano o modificano le predette disposizioni, sono conformi alle condizioni e agli obiettivi delle direttive succitate ;

considerando che, stando alla relazione presentata dal governo francese sugli aiuti concessi nel 1978, l'applicazione pratica delle disposizioni sopra indicate al punto a) 1 si è conformata in larga misura alle condizioni delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE e che i regimi previsti dalle predette disposizioni, pur essendo incompatibili con le direttive in questione, hanno avuto per altro un effetto assolutamente trascurabile nei confronti del conseguimento degli obiettivi delle direttive ;

considerando che, dato il breve periodo di applicazione delle disposizioni citate e alla luce della relazione presentata dal governo francese sulla loro esecuzione, risulta opportuno constatare che le disposizioni in vigore in Francia per l'attuazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, tenuto conto delle disposizioni di cui sopra ai punti a) 1 e 3) soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le disposizioni di cui al punto a) 2 sono conformi agli articoli 11 e 12 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che le disposizioni di cui al punto b) sono conformi alle condizioni della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che quanto constatato nella presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Le disposizioni in vigore in Francia per l'attuazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, tenuto conto delle disposizioni esposte nei considerando al punto a), soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

2. Le disposizioni in vigore in Francia per l'attuazione della direttiva 72/160/CEE, tenuto conto delle disposizioni esposte nei considerando al punto b), soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 64 del 10. 3. 1977, pag. 15.